

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2006 —
Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione**

(Causa T-354/99) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis — Aumento dei diritti di accisa sui carburanti — Aiuti ai distributori di benzina — Compagnie petrolifere — Rischio di cumulo degli aiuti — Clausola di gestione dei prezzi — Principio di buona amministrazione»)

(2006/C 178/56)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Kuwait Petroleum (Nederland) BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (Rappresentante: avv. P. Mathijssen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: inizialmente sig. G. Rozet e H. Speyart, e, successivamente, sigg.G. Rozet e H. van Vliet, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente sig. M. Fierstra, e, successivamente, sig.ra H. Sevenster, agenti)

Oggetto della causa

domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE in merito ad aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporta le proprie spese nonché quelle della Commissione.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 102 dell'8.4.2000.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 —
Bank Austria Creditanstalt/Commissione**

(Causa T-198/03) ⁽¹⁾

(Concorrenza — Procedimento amministrativo — Pubblicazione di una decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE e infligge ammende — Fissazione da parte delle banche austriache dei tassi d'interesse attivi e passivi («club Lombard») — Rigetto della domanda di omettere taluni passaggi)

(2006/C 178/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bank Austria Creditanstalt (Vienna, Austria) (rappresentanti: C. Zschocke e J. Beninca, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sig. S. Rating, agente, successivamente sig. A. Bouquet, agente, assistito da D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, avvocati)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione del consigliere-auditore della Commissione 5 maggio 2003 di pubblicare la versione non riservata della decisione della Commissione 11 giugno 2002 nel procedimento COMP/36.571/D-1 — Banche austriache («club Lombard»)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 6.9.2003.